

DIFESA PENALE E CIVILE CONDOMINIO SCHEMA PRODOTTO

CONTRAENTE	Condominio
PERSONE ASSICURATE	Il condominio, l'amministratore in qualità di legale rappresentante del condominio e gli eventuali dipendenti del condominio (es. portinaio)
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	Rientra in garanzia il rischio dell'assistenza giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle persone assicurate nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza.
SPESE GARANTITE	<ul style="list-style-type: none">- per l'intervento di un legale;- per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;- di giustizia;- liquidate a controparte in caso di soccombenza;- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;- di indagini per la ricerca di prove a difesa;- per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria;- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri. <p>La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.</p>
AMBITO E GARANZIE	<p>La garanzia riguarda la tutela dei diritti degli assicurati, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none">a) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;b) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a € 210,00 relative a:<ul style="list-style-type: none">• contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi commissionati e/o ricevuti, comprese le vertenze derivanti da lavori di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale;• vertenze con condomini o conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, <u>comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali</u>;• contratti individuali di lavoro con dipendenti del Condominio.c) debba sostenere controversie di lavoro con dipendenti del Condominio. <p>La garanzia è estesa inoltre all'Amministratore del condominio qualora a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dei loro incarichi siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione</p>
GARANZIE AGGIUNTIVE	<p>PROCEDIMENTI PENALI DOLOSI</p> <p>La garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate che siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tale ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa</p>

OPPOSIZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE

La garanzia viene estesa nel caso in cui si debba presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a Euro 1.000,00;

DOVE

Le garanzie sono valide per tutti i sinistri che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale e di danni extracontrattuali;
- Paesi dell'Unione Europea, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Svizzera , Principato di Monaco nell'ipotesi di vertenze contrattuali, escluse le vertenze con i clienti;
- Italia , Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nell'ipotesi di vertenze contrattuali con i clienti e di opposizione alle sanzioni amministrative.

MASSIMALE

Da un minimo di 11.000 euro per sinistro ad un massimo di 80.000 euro per sinistro, illimitato per anno

OPERATIVITA' GARANZIA

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgano:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso / opposizione a sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.